



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE COPIA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri del Consiglio)

N. 013 del 07.07.2015

OGGETTO

modifica del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 19.7.2004.

L'anno duemilaquindici, addì sette del mese di luglio, alle ore 12,35 e seguenti in Priverno e nella sede della Casa Comunale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Andrea Polichetti

con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

Vista la deliberazione di Consiglio n. 25 del 19.7.2004 con cui si è approvato il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, al fine di disciplinare l'uso degli impianti sportivi di proprietà di questo Ente presenti sul territorio sia nelle strutture annesse agli edifici scolastici che in strutture indipendenti;

Atteso che si rende necessario apportare delle modifiche al predetto regolamento, aggiornando gli impianti sportivi esistenti, nonché di renderlo più rispondente alle esigenze dei cittadini e delle loro formazioni sociali per una migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il regolamento opportunamente modificato a cura del responsabile del dipartimento 6 che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, favorevolmente espresso dal funzionario competente, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare la modifica al regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 19.7.2004, composto da n. 22 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, 4° comma TUEL ex DLgs n° 267/2000.



Città d'Arte

COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Di cui alla deliberazione del consiglio comunale n.25 del 19.7.2004 e alla deliberazione del Commissario straordinario n. 013 del 07.07.2015

TITOLO I

FINALITA' E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art 1

Finalità e classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che insieme alle strutture pertinenti sono finalizzate all'attività sportiva. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico e dilettantistico, per il tempo libero dei cittadini, nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
2. Gli impianti sportivi comunali sono classificati in due categorie:
 - 1^ categoria: impianti sportivi scolastici;
 - 2^ categoria: impianti sportivi pubblici;
3. Appartengono alla prima categoria gli impianti sportivi annessi o facenti parte di complessi scolastici:
 - PALESTRA Scuola Elementare Istituto comprensivo S. Tommaso d'Aquino , plesso di "Madonna del Calle"
 - PALESTRA Scuola Elementare Istituto comprensivo Don Andrea Santoro, plesso di "G. Matteotti"
 - PALESTRA Scuola Media "Istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino" sede di via G. Matteotti
 - Palestra BOX Istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino" sede di via Montanino
 - PALESTRA Scuola Media "Istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino" sede di via Montanino

- struttura tensostatica Istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino plesso di Ceriara

4. Appartengono alla seconda categoria gli impianti sportivi non facenti parte di complessi scolastici e destinati ad un uso pubblico:

- CAMPO SPORTIVO di "San Lorenzo" **Stadio A. D'annibale**

- PALLONE TENSOSTATICO di "San Lorenzo" e campetti limitrofi

- IMPIANTI DI CERIARA: **Stadio A. Palluzzi** **Stadio taccola**

www.AlboPreparatoriOnline.it 16/07/15

TITOLO II

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI

Art 2

Regolamentazione degli impianti sportivi scolastici

1. Tutti gli impianti sportivi scolastici appartenenti al Comune sono soggetti al presente regolamento.

Art 3.1)

1. I locali e le attrezzature degli impianti sportivi scolastici possono essere utilizzati, al di fuori dell'orario scolastico, per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, al servizio della collettività.

Art 3.2)

1. Le domande d'utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune e, per conoscenza, al Direttore Didattico o Preside competente. Il Comune decide previo parere motivato del Dirigente scolastico.

Art 3.3)

1. Le richieste, sottoscritte dal Presidente o dal Rappresentante legale del soggetto richiedente, devono fornire le seguenti indicazioni:

- a. Tutti i dati dell'organismo associativo o gruppo amatoriale richiedente;
- b. Tipo di attività sportiva praticata;
- c. Finalità e programmi delle attività, con le modalità di utilizzazione degli impianti;
- d. Data esatta di inizio e conclusione delle attività;
- e. Giorni e orari di utilizzo richiesti;
- f. Numero e tipologia dei destinatari;
- g. Nomi di chi presiede allo svolgimento delle attività e degli addetti alla vigilanza e pulizia;
- h. Dichiarazione di accettazione della normativa scolastica e comunale in materia d'uso delle strutture scolastiche;
- i. Dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per danni a cose o persone e per il corrispondente risarcimento;
- j. Dimostrazione della sussistenza delle coperture assicurative.

2. Alla domanda delle Associazioni vanno allegati, se non già in possesso del Comune, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente e dell'iscrizione ai rispettivi campionati di categoria o autocertificazione.

3. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione che le attività di cui si tratta non sono esercitate a scopo di lucro.

Art 3.4)

1. Le domande di utilizzazione degli edifici dovranno di norma essere inoltrate entro il 28 febbraio, per attività che hanno inizio in estate, entro il 31 agosto per quelle che iniziano in autunno –inverno. Per esigenze occasionali o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali.

2. Per i casi di imprevedibile necessità si adotteranno criteri ad hoc.

3. Le domande pervenute oltre detta scadenza, verranno vagliate successivamente alla compilazione del calendario d'utilizzo ed accolte in quanto compatibili con esso.

Art 3.5)

1. Le concessioni in uso, finalizzate allo svolgimento di attività programmate su base annua o stagionale, vengono rilasciate dall'Ufficio Sport, secondo un ordine di precedenza volto a favorire:

a) attività finalizzate alla pratica sportiva e alla diffusione dell'educazione motoria dei settori giovanili;

b) le associazioni e le società di Priverno regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, competenti per la disciplina sportiva svolta;

c) le attività agonistiche di più elevata categoria (sempre tutelando le associazioni o società sportive minori e/o di recente costituzione);

d) le associazioni (comprese quelle amatoriali) di maggior peso e visibilità sul territorio.

Art 3.6)

1. La concessione dà diritto al concessionario di utilizzare gli impianti nel periodo di durata della concessione stessa, limitatamente ai giorni e agli orari in essa indicati, dietro corrispettivo delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

2. La concessione in uso è subordinata alla sottoscrizione, da una parte del concessionario, dell'impegno ad utilizzare l'impianto alle condizioni prefissate, a restituire al termine degli utilizzi le chiavi dell'impianto e a rispondere direttamente per qualsiasi eventuale danno che possa derivare a persone o a cose durante l'utilizzo dell'impianto per cause non imputabili all'Amministrazione Comunale, sollevando, in tal modo, il Dirigente scolastico, nonché il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potranno derivare a persone o a cose tanto all'interno quanto all'esterno dell'edificio, in conseguenza dell'attività svolta, assumendo a proprio carico la responsabilità di cui sopra.

Art 3.7)

1. Successivamente al rilascio della concessione, il concessionario è tenuto a inviare all'Ufficio Sport il programma dell'attività (dichiarato e sottoscritto dal Presidente della società), eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate all'Ufficio.

2. Al termine di ogni stagione sportiva il concessionario è tenuto, inoltre, a presentare il rendiconto di gestione in cui si rilevi il numero degli iscritti, le quote richieste, i risultati complessivi, compreso l'andamento dei campionati ai quali si è preso parte.

Art 3.8)

1. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, esse dovranno essere valutate obiettivamente dando la preferenza, in ordine prioritario alle esigenze sportive e formative della scuola a cui appartiene l'impianto, a quelle delle altre scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, a quelle del Comune di Priverno, degli altri Enti Locali, delle società sportive aderenti al CONI, degli enti di promozione sportiva e dei gruppi di cittadini che ne facciano richiesta, con precedenza per quelle non a scopo di lucro. A parità di requisiti verrà data priorità ai soggetti aventi sede a Priverno e, fra questi, a quelli che operano da più tempo nel territorio del Comune.

2. In caso di diniego, o di concessioni che non soddisfano i richiedenti è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione. Sui reclami decide, insindacabilmente, entro i successivi 15 giorni, l'Assessore allo sport, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

Art 3.9)

1. L'Ente concedente, nella persona del Dirigente del competente ufficio, dispone l'utilizzazione degli impianti, previo consenso del Consiglio d'Istituto competente, mediante comunicazione scritta inviata ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente scolastico.

2. L'eventuale diniego di consenso del Consiglio d'Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato al Comune.

3. Le autorizzazioni all'uso dei locali sono limitate all'anno scolastico e devono essere comunque compatibili con le esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

4. L'autorizzazione sarà subordinata al versamento al Comune di un importo, da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'uso richiesto, a titolo di rimborso forfetario delle spese per il riscaldamento, l'illuminazione, ecc. secondo il tariffario che verrà annualmente determinato dalla Giunta Comunale.

5. Il pagamento di cui al comma precedente, non è dovuto per l'uso da parte delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio comunale.

Art 3.10)

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione, devono effettuare a proprie spese una quotidiana pulizia dei locali e dei servizi utilizzati ed una periodica disinfezione degli stessi. Per attività e manifestazioni non continuate nel tempo deve essere ugualmente assicurata la pulizia dei locali e dei servizi dopo l'uso.

Art 3.11)

1. Locali ed attrezzature devono essere riconsegnati in ordine e funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso. I terzi beneficiari dovranno assicurare la perfetta funzionalità degli impianti al termine delle esercitazioni, sistemando le attrezzature usate nell'ordine in cui erano all'inizio delle esercitazioni stesse.

2. E' fatto divieto di installare attrezzi fissi o di sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nei locali. Ove tale condizione dovesse essere disattesa, l'Amministrazione Comunale e le istituzioni scolastiche, oltre a non rispondere della custodia delle attrezzature citate, è esonerata da qualsivoglia presunta responsabilità di cui all'art 2051 del c.c. La concessione deve intendersi per palestre, palazzotti dello sport, impianti all'aperto, attrezzature fisse e servizi igienici. Sono esclusi dalla concessione tutti i piccoli attrezzi di facile consumo. I terzi si impegnano a risarcire danni provocati all'immobile o alle attrezzature.

Art 3.12)

1. I terzi autorizzati all'uso degli impianti si assumono ogni onere relativo al servizio di vigilanza e custodia impegnandosi formalmente ad assicurare, nelle forme e nei modi che per ciascuna scuola saranno fissati dai singoli Consigli d' Istituto, la salvaguardia del patrimonio scolastico e l'osservanza del divieto di accedere agli uffici della scuola ed ai locali non compresi nell'autorizzazione.
2. I soggetti di cui al comma precedente potranno avvalersi, per il servizio di vigilanza e custodia, di persone di propria fiducia, previo assenso da parte del Comune e del Dirigente scolastico.
3. Nei casi di cui al comma che precede, i terzi beneficiari saranno chiamati a rispondere per danni derivanti dalla mancata vigilanza e per l'inosservanza del divieto di accedere nei locali scolastici o comunque non compresi nell'autorizzazione.

Art 3.13)

1. Le manifestazioni svolte in presenza di pubblico potranno essere effettuate esclusivamente se i locali o gli impianti disponibili presenti i requisiti tecnici di agibilità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente per i pubblici spettacoli o per le manifestazioni sportive ed a condizione che il pubblico non possa accedere alle aule scolastiche ed agli uffici della scuola.

Art 3.14)

1. L'ente concedente di propria iniziativa potrà revocare o sospendere la concessione per il mancato rispetto delle condizioni d'uso(morosità, violazione di legge o regolamento).
2. L'ente concedente, inoltre, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio d'Istituto, potrà revocare o sospendere la concessione, con congruo avviso, per urgenti esigenze della scuola, trovando, ove possibile, una soluzione alternativa.
3. Il mancato utilizzo superiore ad un mese dell'impianto concesso, rilevato dall'Amministrazione attraverso i suoi funzionari incaricati, può costituire causa di decadenza della concessione.

Art 3.15)

1. L'uso degli impianti per lo svolgimento di attività ed iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale ha priorità su ogni altra utilizzazione. A tal fine l'Amministrazione può, in casi eccezionali e con atto motivato, revocare concessioni già assentite, avvisando con congruo anticipo.

Art 3.16)

1. Nel rispetto di quanto previsto nell'art 3.1 e secondo i criteri stabiliti nell'art 3.8, il Comune potrà, sentite le società interessate, affidare, mediante la stipula di apposita convenzione, la gestione degli impianti sportivi scolastici, a società sportive affiliate al CONI ad associazioni o ad enti di promozione sportiva.

Art 3.17)

1. La convenzione, approvata con determinazione del responsabile del Dipartimento interessato, può avere durata annuale o pluriennale, fino ad un massimo di tre anni.
2. La convenzione deve in ogni caso stabilire gli obblighi, le responsabilità e i servizi resi dal concessionario, i termini e le modalità di utilizzazione dell'impianto, il canone di concessione e le sanzioni per eventuali inadempienze.

3. Il canone di concessione è determinato tenendo conto delle caratteristiche tecnico-strumentali e dello stato di conservazione della struttura concessa in uso, dei termini di utilizzazione, delle prestazioni assicurate dal concessionario.

Art 3.18)

1. Nei casi di gestione di cui all'art 3.17, le società, le associazioni, gli enti gestori, dovranno stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

www.AlboPretorionline.it 16/07/15

TITOLO III

REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI

Art 4

Regolamentazione degli impianti sportivi pubblici

1. Gli impianti sportivi pubblici comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati a soddisfare, in ordine prioritario, le esigenze sportive e formative della scuola di ogni ordine e grado del comune di Priverno, delle società sportive aderenti al CONI, delle associazioni, degli enti di promozione sportiva, di gruppi di cittadini che ne facciano richiesta.

Art 5

Gestione degli impianti sportivi pubblici

1. Gli impianti sportivi pubblici comunali e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio disponibile dell'Amministrazione comunale. Alla gestione degli impianti sportivi pubblici provvede, avvalendosi delle strutture tecniche del Comune, l'Ufficio Sport che curerà la gestione generale del servizio che si svolge negli impianti sia per quanto riguarda il funzionamento che la utilizzazione e la conservazione degli stessi.

2. La loro gestione può essere effettuata con le seguenti modalità:

a) Gestione diretta

Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente in economia dall'Amministrazione comunale attraverso i propri uffici.

b) Gestione convenzionata

Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati in parte e/o totalmente in gestione, con apposite convenzioni, ad enti, società, associazioni, organizzazioni che siano rappresentative ed espressioni delle realtà sociali, culturali, e ricreative locali e non.

Art 6

Convenzioni

1. La convenzione può avere durata annuale o pluriennale fino ad un massimo di anni tre. Non è consentita alcuna forma di sub-concessione, pena l'immediata rescissione dei rapporti contrattuali ed il risarcimento di spese e danni eventualmente causati all'Amministrazione.

2. Nelle convenzioni all'uopo stipulate, dovranno essere definiti sia gli aspetti economici della gestione (canone, contributi, ecc.) **sia quelli inerenti la utilizzazione e la manutenzione degli impianti.** Dovrà essere prevista una clausola di garanzia a salvaguardia dell'uso pubblico-sociale (per uso pubblico-sociale si intende la fruizione privilegiata a favore delle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap e le Associazioni di Volontariato nel settore della protezione civile relativamente alle esercitazioni connesse) e della congruità di eventuali tariffe d'uso.

3. Nei casi di gestione degli impianti sportivi di cui ai commi precedenti, i soggetti gestori dovranno stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile.

4. Il concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- c) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- d) praticare le quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- e) consentire l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, delle Scuole secondo tempi e modi che saranno concordati fra le parti interessate;
- f) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali l'impianto, previa apposita richiesta secondo quanto regolamentato nei successivi articoli, anche per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ad altri campionati ufficiali e manifestazioni a carattere cittadino, nazionali ed internazionali, secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti, nel rispetto del regolamento delle tariffe e del tariffario vigenti;
- g) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri sodalizi sportivi e da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che sarà fissata con il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione comunale;
- h) assolvere **agli adempimenti di sicurezza e di igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/2008);**
- i) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza adottato.

5. Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a Società o Enti sportivi, la manutenzione ordinaria sarà a carico del Concessionario. **Anche alcuni interventi di manutenzione straordinaria stabiliti in contraddittorio tra il concessionario e il Comune ed opportunamente autorizzati, potranno essere a carico dello stesso titolare della concessione, che potrà richiedere la corrispondente riduzione dell'importo del canone concessorio previsto, entro il limite del 70% dello stesso.** Il Concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che Tecnici, Funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare.

L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori. Il Concessionario, inoltre, dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

6. Il Concessionario deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli Organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

7. L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature. Detta polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall'Organo Comunale competente prima della stipula della convenzione. In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

8. Il Concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

- a)- morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
- b)- uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente Regolamento;
- c)- ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- d)- non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli Organi competenti;
- e)- gravi danneggiamenti alle strutture degli impianti sportivi derivanti da negligenze o da comportamenti intenzionali.

9. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al Concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

10. Gli spazi resi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto. In caso di rinuncia di spazi assegnati la Società o l'Ente rinunciatario, darà, con congruo anticipo, comunicazione scritta agli Uffici Comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopracitata.

Art 7

Manutenzione degli impianti - Programma

1. Allo scopo di realizzare una efficiente programmazione di interventi tesi alla conservazione, miglioramento e potenziamento degli impianti sportivi pubblici, l'Ufficio Sport concorda con l'Ufficio tecnico Comunale sia i lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi possibilmente prima della riapertura annuale degli impianti sportivi, cioè entro i primi di Settembre, che le opere di manutenzione straordinaria e gli interventi di manutenzione ordinaria di notevole consistenza.

2. L'Assessorato allo Sport e l'Ufficio Tecnico coordineranno le predette indicazioni nel quadro della programmazione generale degli interventi, al fine di formulare il piano per la manutenzione degli impianti sportivi anche per l'anno successivo.

3. L'Ufficio Sport provvederà, con i fondi comunali a propria disposizione, a dotare gli impianti sportivi degli arredi necessari alla loro funzionalità.

Art 8 Personale

1. Il personale preposto agli impianti sportivi pubblici, soggetto alle norme del Regolamento Generale del Personale del Comune, è quello risultante dalla “ pianta organica” vigente.
2. E' consentito, tuttavia, per gli impianti il cui uso non ha carattere di continuità, incaricare per il servizio di custodia e sorveglianza, disoccupati, borderline, persone con disagi sociali ed economici, il tutto previa regolari deliberazioni.
3. I terzi autorizzati all'uso degli impianti si assumono ogni onere relativo al servizio di vigilanza e di custodia.
4. Nei casi in cui non sia possibile, per l'Ente, affidare a proprio personale o a disoccupati, borderline, persone con disagi il servizio di sorveglianza e custodia delle strutture sportive, sarà possibile previo consenso del Comune, far svolgere tale servizio a personale messo a disposizione dai soggetti utilizzatori degli impianti sportivi. Ricorrendo tale caso detto personale verrà retribuito direttamente dai fruitori delle strutture. Nell'eventualità di cui al comma che precede i terzi beneficiari saranno chiamati a rispondere per danni derivanti da mancate o carenti vigilanza e custodia.

Art 9 Sospensione per causa di forza maggiore

1. Quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse, o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili, l'attività negli stessi può essere sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico con eventuale rinvio ad altra data. Nel caso in cui il rinvio non è possibile è previsto il rimborso delle quote versate.

Art 10 Divieti per il personale addetto agli impianti

1. Il personale comunale addetto agli impianti non può vendere o noleggiare, neanche per conto di terzi, indumenti o quanto altro possa occorrere allo svolgimento delle attività sportive.

Art 11 Responsabilità dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e non risponde degli eventuali danni materiali che, agli utenti o a terzi, possano derivare durante l'attività sportiva; pertanto gli enti, le società, le associazioni ed ogni altro concessionario degli impianti sportivi, oltre a sollevare esplicitamente e formalmente l'Amministrazione da ogni responsabilità per quanto sopra, sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni eventuale disfunzione, impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

Art 12 Accesso agli spogliatoi e ai campi di gioco

1. L'ingresso agli spogliatoi e ai campi di gioco, durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone autorizzate espressamente a norma dei rispettivi regolamenti federali.

Art 13

Disposizioni sui materiali per lo svolgimento dell'attività sportiva

1. Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi e delle società concessionarie non potranno essere depositati e comunque lasciati nei locali dei singoli impianti, almenochè non venga individuato uno spazio da adibire a deposito.
2. E' fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, rimanendo inteso che l'Amministrazione Comunale non potrà essere chiamata a rispondere del mancato ritrovamento dei materiali stessi.
3. Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi, ad indossare calzature prescritte per ogni singola disciplina.

Art 14

Accesso per il controllo da parte dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale munisce il proprio personale di tessera di libero accesso per il controllo degli impianti sportivi di sua proprietà, dei quali deve, comunque, detenere sempre le rispettive chiavi di accesso.
2. Il Comune potrà revocare o sospendere la concessione sia per esigenze urgenti particolari, sia per il mancato rispetto delle condizioni d'uso.
3. Il mancato utilizzo superiore ad un mese dell'impianto concesso, rilevato dall'Amministrazione attraverso i funzionari incaricati, può costituire causa di decadenza della concessione.

Art 15

Domande di utilizzazione degli impianti sportivi pubblici

1. Le domande di utilizzazione degli impianti sportivi pubblici devono essere presentate, dagli interessati, all'Amministrazione Comunale di Priverno entro il 28 febbraio, per le attività che hanno inizio in estate; entro il 31 Agosto per quelle che hanno inizio in autunno-inverno; ed almeno 30 giorni prima dell'utilizzazione per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata.

Art 16

Riconsegna dei locali

1. Locali ed attrezzature devono essere restituiti, al termine di ciascun periodo d'uso, nelle stesse condizioni della consegna. Le manifestazioni svolte in presenza di pubblico potranno essere effettuate esclusivamente se i locali o gli impianti presentino i requisiti tecnici di agibilità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente per i pubblici spettacoli e per le manifestazioni sportive.

Art 17

Pluralità di richieste

1. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura esse dovranno essere valutate obiettivamente nel rispetto contenuto nell'art 4 e secondo l'ordine prioritario stabilito nell'art 3.8.
2. I richiedenti, qualora raggiungono un accordo nel rispetto delle finalità del presente regolamento, potranno comunicare lo stesso all'Amministrazione.

Art 18

Diniego dell'uso degli impianti sportivi pubblici

1. Il Comune, si riserva la facoltà di non concedere l'uso degli impianti sportivi pubblici e scolastici per lo svolgimento di attività che potrebbero danneggiare le strutture o che siano incompatibili con la loro tipologia o destinazione d'uso.

Art 19

Ufficio Responsabile

1. Le funzioni relative all'attuazione ed all'applicazione del presente regolamento verranno svolte dall'Ufficio Sport.

TITOLO IV

TARIFFE

Art 20

Tariffe

1. Le tariffe per l'uso degli impianti sono determinate in modo da favorire l'attività delle libere forme associative, in particolare delle associazioni di Priverno affiliate a Federazioni o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, e dei loro settori giovanili.
2. Per l'uso degli impianti sportivi pubblici comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle quote stabilite nell'apposito tariffario, annualmente determinato dalla Giunta Comunale, da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'uso richiesto.
3. Il Comune dispone l'uso degli impianti mediante atto di concessione del Dirigente, previa deliberazione della Giunta, che deve intendersi accordata per l'utilizzazione di impianti coperti o all'aperto, di attrezzature fisse e servizi igienici, docce (dove esistenti), nonché del servizio di custodia, sorveglianza, pulizia, e disinfezione dei locali usati.
4. Sono esclusi dalla concessione tutti i piccoli attrezzi di facile consumo.
5. Le tariffe sono altresì determinate tenendo conto degli impianti e degli oneri che il Comune deve sostenere in determinati periodi e in determinate fasce orarie, per assicurare il riscaldamento, l'illuminazione e la vigilanza.

Art 21

Concessione gratuita degli impianti

1. Gli impianti sportivi possono, in casi eccezionali e con atto motivato della Giunta Comunale, essere concessi gratuitamente in uso ad associazioni e gruppi non aventi finalità di lucro per la conduzione di attività di elevato interesse sociale e pubblico.
2. Gli impianti possono altresì, previa determinazione **del responsabile del dipartimento** responsabile, essere concessi in uso gratuito ad istituti scolastici per la regolare conduzione dei programmi di educazione fisica degli alunni.
3. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, potrà concedere gratuitamente gli impianti ad Enti ed Associazioni che realizzino esclusivamente fini sociali.

TITOLO V

NORMA FINALE

Art 22

Norma Finale

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione dell'atto deliberativo di cui è parte integrante.
2. Per quanto in esso non regolamentato si rinvia alle disposizioni di legge in materia ove applicabili e compatibili con la natura del regolamento stesso.

www.AlboPretorionline.it 1610715

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 013 DEL 07-07-2015

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO Lgs. 18.8.2000 N. 267
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AVENTE PER OGGETTO:

Modifica del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 19.7.2004.

DIPARTIMENTO 6

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
Dott.ssa Carla Carletti

data 7/7/2015 timbro



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Andrea POLICHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 1277 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **16 LUG. 2015** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì, **16 LUG. 2015**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandro IZZI

Dalla Residenza Comunale lì, **16 LUG. 2015**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _____.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì,

- ☐ La suesata deliberazione è divenuta esecutiva in data **16 LUG. 2015** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì, **16 LUG. 2015**



COMUNE DI PRIVERNO
(Provincia di Latina)